



Dipartimento Salute e politiche sociali

Via Gilli n. 4 – 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it
@ dip.salute@provincia.tn.it
web www.trentinosalute.net

Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali delle Comunità di Valle del Trentino del Comune di Trento, del Comune di Rovereto

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati in ambito socio-assistenziale e socio sanitario in Provincia Autonoma di Trento

e, p.c. Azienda provinciale per i servizi sanitari

UPIPA

Federazione trentina cooperative

Consolida

Consulta per le politiche sociali

00.SS.

LORO SEDI

D337/2021/22.15.3-2021-4/FS/HF/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Informativa per la gestione dell'emergenza Coronavirus presso i servizi socio-assistenziali e socio sanitari della Provincia di Trento – **AGGIORNAMENTO 10 DICEMBRE 2021 -** Disposizioni per l'applicazione dell'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4 bis del DL n.44/2021.

In relazione all'attuale situazione epidemica da Coronavirus (Covid 19), facendo seguito alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde, si trasmette quanto segue.

Quanto indicato nella presente nota vale quale aggiornamento ed integrazione delle "Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale", adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2266/2020 e ss.mm.ii.

Estensione dell'obbligo vaccinale

Si ricorda che in base alle disposizioni di cui all'art. 4 bis del D.L. 44/2021 è previsto dallo scorso 10 ottobre 2021 l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, anche esterni, che svolgono la loro attività all'interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sia a carattere residenziale, semi residenziale o che comunque ospitano, a qualsiasi titolo, persone in situazione di fragilità.

Il Decreto Legge 172/2021 fa rientrare nell'obbligo sopracitato anche la dose booster.

Ambito di applicazione dell'obbligo del richiamo vaccinale

L'obbligo vaccinale posto in capo ai **professionisti sanitari ed agli operatori di interesse sanitario** comprende, a far data dal 15 dicembre 2021, la dose di richiamo (c.d. III dose).

Con la circolare del Ministero della salute di data 22 novembre 2021, n. 53312 è stato individuato il termine dilatorio oltre il quale si può procedere alla somministrazione della dose di richiamo (150 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato).

Il termine entro il quale si deve adempiere alla dose di richiamo è individuato, in base a quanto stabilito, all'art. 1, comma 3 del d.l. 172/2021, in riferimento alle modalità di verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale che fanno riferimento al possesso di un green pass in corso di validità, attraverso un rinvio implicito ai termini temporali di scadenza della certificazione verde.

L'avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il medesimo obbligo è posto in capo **anche a tutti i soggetti, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa**:

- nelle strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- nelle altre strutture sanitarie autorizzate, a esclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- nelle strutture socio sanitarie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni:
- nelle strutture socio-assistenziali, inclusi i servizi di assistenza domiciliare, compreso chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- nelle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- nonché il personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari).

Si specifica che dal 15-12-2021 la validità della certificazione verde rilasciata al completamento del ciclo di vaccinazione primario è pari, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 17/2021, a 9 mesi.

La vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-Cov-2, comprensiva, dal 15 ottobre 2021, della somministrazione delle dose di richiamo, rappresenta requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Non rientrano nell'ambito di applicazione di tale obbligo vaccinale gli interventi educativi domiciliari a favore di minori e le iniziative di coabitazione, "abitare accompagnato" e similari, riconducibili ad un progetto di autonomia di tipo domiciliare, non assimilabili ad servizio strutturato di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario e che non prevedono la presenza continuativa di operatori nell'arco della giornata, ma esclusivamente accessi settimanali di supervisione, supporto e accompagnamento.

Non rientrano altresì anche eventuali soggetti che a qualunque titolo, prestano la propria attività lavorativa, sulla base di diversi rapporti di lavoro regolati da contratti con terzi esterni, che intervengono presso i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in risposta ad esigenze urgenti e contingenti non preventivate, e quindi in assenza di un contratto in essere ad esecuzione continuativa o periodica presso la struttura. Tali lavoratori dovranno in ogni caso essere in possesso della certificazione verde, in applicazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 e non entrare in contatto con gli utenti dei servizi.

Per tutti i lavoratori non rientranti nell'obbligo vaccinale è richiesto il possesso della certificazione verde "base". Si ricorda che il possesso della certificazione verde è richiesto anche ai volontari e per la partecipazione a corsi di formazione.

Modalità di controllo dell'obbligo da parte del datore di lavoro

Ai fini della verifica delle modalità di verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale si rimanda a quanto previsto all'art. 9, comma 10, del d.l. 52/2021.

L'obbligo di controllare l'adempimento dell'obbligo risulta in capo ai responsabili di strutture e datori di lavoro (per il personale esterno), secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 3 del d.l.172/2021.


Il controllo da parte del datore di lavoro rispetto all'assolvimento di tale obbligo vaccinale avviene acquisendo le informazioni anche secondo le modalità definite dal d.p.c.m. di cui all'art. 9, comma 10 del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che disciplina, tra l'altro, l'utilizzo dell'apposita App del Ministero della Salute "C19" volta all'accertamento del possesso in capo ai dipendenti del cosiddetto "Super Green Pass". Con l'utilizzo dell'apposita App rilasciata dal Ministero per la Salute, l'accertamento può avvenire mediante la verifica del QR Code scegliendo la modalità "Tipologia di Verifica RAFFORZATA".

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-Cov-2, è attivata la procedura prevista dall'articolo 2 comma 3 del Decreto Legge 172 del 2021 che prevede che l'interessato produca entro 5 giorni dalla rilevazione, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa per esonero, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla rilevazione.

Nel periodo intercorrente fra la presentazione della richiesta di vaccinazione e la somministrazione della stessa il lavoratore può svolgere attività lavorativa mediante green pass da tampone.

Superati tali termini senza esito, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, avviene l'accertamento dell'inadempimento con la conseguente immediata sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa.

Il riquadro che segue riporta la procedura prevista per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale e gli adempimenti in caso di mancato assolvimento.



L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. La verifica può essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Unica eccezione all'obbligo è costituita dal possesso del certificato di esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le circolari del Ministero della salute prot. n° 35309-04/08/2021, 35444-05/08/2021 e 0043366-25/09/2021.

Indicazioni di chiusura

Eventuali difficoltà che dovessero verificarsi connesse all'applicazione delle disposizioni richiamate nella presente comunicazione e che potrebbero comportare ricadute sulla continuità dei servizi, potranno essere comunicate mediante la funzionalità ZIP "Segnalazione evento critico inviando una mail a **supporto.servizisocioassistenziali@provincia.tn.it** per i servizi socio-assistenziali o a**supporto.serv.socio.sanitari@provincia.tn.it** per i servizi socio-sanitari con oggetto "SEGNALAZIONE EVENTO CRITICO – NOME ENTE – TIPOLOGIA DI SERVIZIO (residenziale, semiresidenziale, domiciliare)", descrivendo il tema per il quale si richiede il confronto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE - dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

FS/HF